



CITTA' DI ALESSANDRIA

Programmazione e Controlli
Le prossime scadenze

1° agosto 2017

Centro Stampa Comunale

A seguito delle elezioni amministrative dello scorso 25 giugno 2017 e della conseguente proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti (deliberazione di convalida C.C. n.69 del 14 luglio 2017, cui è seguita la comunicazione della nomina della Giunta comunale, formalizzata con deliberazione C.C. n.72 del 14 luglio 2017) si reputa utile allegare una sintetica nota (all.n.1) desunta da una prima sommaria lettura del programma del Sindaco eletto.

Per opportuna memoria, si riporta a margine lo scadenziario dei prossimi adempimenti attinenti a programmazione e controlli, corredato da alcune note a commento.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO - Ai sensi dell'articolo 21 del vigente Statuto comunale, si ricorda che *“il Documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato deve essere approvato entro centoventi (120) giorni dall'elezione del Sindaco.*

Il Documento Programmatico deve essere depositato dal Sindaco, presso la Presidenza del Consiglio Comunale, almeno trenta (30) giorni prima della sua approvazione, a disposizione dei Consiglieri Comunali, che potranno presentare proposte ed emendamenti entro venti giorni dal deposito.

Nei dieci giorni successivi la Giunta Comunale esprime il proprio parere, formalizzandolo con apposita delibera”.

DUP – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - Entro il medesimo termine stabilito per l'approvazione delle linee programmatiche, la Giunta dovrà presentare al Consiglio comunale anche il DUP (Documento Unico di Programmazione, di cui all'art.170 del Tuel) del triennio 2018-2020 “per le conseguenti deliberazioni”, come precisato dall'all. 4/1 del D.Lgs. n.118/2011, al punto 8, “se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto

comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce”.

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO - Ai sensi dell’art. 4bis del D.Lgs. n. 149/2011, inoltre, entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato, *“al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti”*. La suddetta relazione di inizio mandato è predisposta dal Responsabile del Servizio finanziario o dal Segretario generale, ed è sottoscritta dal Sindaco che, sulla base delle risultanze della relazione medesima, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

Secondo autorevoli esperti, pertanto, *“la relazione di inizio mandato non può fermarsi ad una mera esposizione di dati, sull’organizzazione e sulla fotografia economico finanziaria dell'ente, peraltro già estrapolabile dall’ultimo rendiconto. L’occasione è utile per una approfondita analisi di bilancio alla data e prospettica, secondo criteri sia di competenza finanziaria, sia di competenza economico patrimoniale. E’ l’inizio di un nuovo percorso, che non può prescindere dalla valutazione delle risorse a disposizione, dai vincoli derivanti dall’entrata a regime del nuovo ordinamento contabile (fondo crediti dubbia esigibilità e altri accantonamenti; riassorbimento disavanzo da riaccertamento straordinario in primis), dai vincoli di finanza pubblica (pareggio sui saldi di bilancio; limiti spesa personale; limiti a singole voci). E’ anche l’occasione giusta per fare emergere e affrontare eventuali criticità, posto che l’art. 4bis del D. Lgs. N. 149/2011 consente anche di procedere, sulla base della relazione di inizio mandato, ad una nuova procedura di riequilibrio finanziario”* (Studio Delfino – 26.06.2017).

BILANCIO CONSOLIDATO E REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI – Il 30 settembre 2017 è una scadenza importante anche per l'approvazione del Bilancio Consolidato da parte del Consiglio comunale. A tal fine, pare opportuno riportare in allegato (all.n.2) la nota esplicativa di un autorevole componente dell'Osservatorio tecnico Anutel.

Sempre entro il 30 settembre 2017, nel rispetto di quanto stabilito all'art.24, comma 2 del D.Lgs. N. 175/2016, si deve procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2; la suddetta ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità. Come specificato nel contesto delle Linee d'Indirizzo della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (Deliberazione n.19 del 19.07.2017, che si acclude – all.n.3) *“é da ritenere che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione”*. Per completezza d'informazione, si acclude una sintetica nota attinente alla emanazione del D.Lgs.n.100/2017, contenente disposizioni integrative e correttive al Testo unico sulle Partecipate (all.n.4).

PIANO PERFORMANCE – LINEE GUIDA PER I MINISTERI - Il Dipartimento della funzione pubblica ha adottato le nuove Linee guida per il Piano della performance (Ministeri) per fornire alle amministrazioni indicazioni utili alla sua predisposizione, già a cominciare dal ciclo 2018-2020.

Il documento, che sostituisce le precedenti linee guida della Civit (delibera 112/2010, delibera 1/2012 e delibera 6/2013), è rivolto ai Ministeri e tiene conto delle modifiche apportate al D.Lgs. n.150/2009 dal recente D.Lgs. n.74/2017 (all.n.5).

Per favorire una migliore contestualizzazione, infatti, il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) ha previsto di emanare distinte linee guida per ciascun gruppo di amministrazioni, al fine di tener conto delle specifiche caratteristiche di ciascuno di essi.

Tuttavia, nelle more dell'adozione delle specifiche linee guida, le indicazioni di carattere generale devono considerarsi applicabili a tutte le amministrazioni.

Successivamente, l'Autorità ricorrerà allo strumento dell'intesa prevista dall'art. 3, comma 4, del D.P.R.n. 105/2016 per definire le modalità con le quali le autonomie territoriali recepiranno i nuovi principi nei rispettivi ordinamenti. Per completezza d'informazione, si acclude una breve nota (all.n.6) dello Studio Delfino.




CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 1


Centro Stampa Comunale

Il Programma del Sindaco


La "Vision"



Le **Criticità** emerse:



...da superare attraverso lo sviluppo dei seguenti **“obiettivi strategici”** :




La “Mission”

in sintesi: *una città che
risponde alle esigenze e
alle aspettative
dei cittadini residenti*

... nonché con il raggiungimento dei seguenti **obiettivi di “gestione dell’ordinario”**:

- **strade, marciapiedi, piazze, aree verdi pulite e ben curate;**
- **sicurezza diurna e notturna;**
- **sistema di tariffe e tributi locali equo ed equilibrato.**

Il “Modello” di città



II “Programma”

I) Bilancio comunale e risorse

1. ricognizione dei conti per l'individuazione di “spazi d'intervento” a disposizione dell'Amministrazione, attraverso
 - contenimento della spesa
 - eliminazione di inefficienze, con particolare attenzione alle esternalizzazione dei servizi in atto
2. assunzioni - per concorso - di personale dipendente, con risorse da reperire attraverso
 - riduzione della spesa corrente non strategica
 - reperimento di risorse da attività istituzionali
3. dismissioni di immobili “non inseriti nella programmazione dello sviluppo strategico”, i cui proventi saranno finalizzati ad investimenti; da valutare il ricorso a “società di gestione del risparmio pubbliche” - SGR (**) - e/o “fondi immobiliari pubblici”
4. analisi e valutazione tecnico-economica dei servizi, finalizzata all'individuazione degli asset da mantenere/potenziare
5. riduzione dell'indebitamento, attraverso il recupero di risorse, senza “l'inasprimento” della pressione fiscale
6. attuazione di adeguati sistemi di programmazione e controllo

II) Società, Associazionismo e Volontariato

1. coordinamento tra le “componenti” della sicurezza e del monitoraggio del disagio sociale (“tolleranza zero” contro taglieggiatori, soggetti pericolosi, abusivi)
2. integrazione del sistema di sorveglianza (con l'utilizzo delle tecnologie ad hoc e di adeguate risorse umane)
3. coinvolgimento delle Associazioni operanti nel sociale

III) Servizi sociali

1. controllo sulle attività svolte dal CISSACA
2. privilegiare gli interventi economici diretti, rivolti in particolare ai cosiddetti “nuovi poveri”, rispetto all'erogazione di servizi
3. fornire adeguata assistenza nella ricerca di un nuovo posto di lavoro
4. interventi a favore dei soggetti deboli che hanno subito lo sfratto (emergenza-casa)
5. sperimentazione, a partire dagli alunni della prima media, della fornitura di libri di testo gratuiti per le scuole medie ed il biennio delle superiori

IV) La Famiglia

1. riattivazione del Piano strategico operativo per lo sviluppo delle politiche di solidarietà sociale, nell'ottica di
 - promuovere l'esercizio della solidarietà sociale e della sussidiarietà in un chiaro quadro di responsabilità diversificate e complementari
 - incrementare i fattori produttivi di “qualità sociale”
 - valorizzare la “capacità di cura” di famiglie/associazioni/terzo settore
 - promuovere lo sviluppo di legami collaborativi, favorendo una progettazione partecipata per l'individuazione di soluzioni idonee e integrate nella logica dell'ottimizzazione delle risorse esistenti
 - adottare un modello di integrazione (sociale, socio-sanitaria e comunitaria) di tipo “reticolare” – relazioni interaziendali di collaborazione in sanità – attraverso accordi di programma/convenzioni eventualmente propedeutici alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico

V) Emergenza casa

1. segnalazione degli alloggi sfitti a Questura/Prefettura
2. interventi a sanatoria per i “morosi incolpevoli”
3. valutazione dei termini della delega attribuita all’ATC per la gestione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi
4. accordo con i proprietari privati per la stipula di contratti di locazione garantiti dal Comune

VI) Convivenza e immigrazione

1. concordare con la Prefettura le “politiche” di inserimento degli stranieri provenienti dai centri di accoglienza
2. apportare adeguate modifiche ai regolamenti ad hoc con l’introduzione di specifici criteri (n° anni di permanenza/residenza nel territorio comunale, anche in relazione all’ammontare dei tributi locali versati) cui fa riferimento al fine della formazione delle graduatorie per l’accesso ai servizi comunali

VII) Lo sport

1. prevedere
 - adeguate risorse da destinare allo svolgimento delle attività sportive;
 - costanti interventi manutentivi degli impianti;
 - iniziative a sostegno dello “sport locale”
2. i suddetti obiettivi si intendono sviluppare in “nove mosse”
 - 2.1 istituzione della Consulta dello sport;
 - 2.2 istituzione dello Sportello per le Associazioni sportive;

- 2.3 istituzione dell'Anagrafe dello sport;
- 2.4 revisione dei canoni di palestre/impianti sportivi e delle concessioni;
- 2.5 reintroduzione del bike sharing a servizio degli impianti sportivi;
- 2.6 realizzazioni di percorsi cittadini (per footing e jogging) con tappe in prossimità dei monumenti;
- 2.7 rilancio degli oratori, quali punti di aggregazione per i giovani;
- 2.8 rilancio del turismo locale, anche attraverso lo sport (slow-turismo);
- 2.9 promozione dello sport nelle scuole

- 3. effettuare accurati controlli e attuare un monitoraggio costante sulle attività dei centri sportivi comunali

VIII) La cultura (Alessandria e la sua storia)

- 1. stabilire la destinazione e l'utilizzo dei principali "contenitori"
 - Caserma Valfré (polo archivistico, polo universitario);
 - Cittadella (polo culturale e museale);
- 2. istituzione di un Osservatorio culturale e turistico dell'alessandrino (con la programmazione di almeno una mostra all'anno di rilevanza nazionale)
- 3. introduzione del Circuito dei musei (pubblici e privati)
- 4. attuazione del pieno recupero del Teatro comunale (nell'ottica di una struttura polifunzionale, con spazi destinati al commercio di qualità e alla ristorazione)
- 5. studio e sviluppo della cultura d'impresa
- 6. recupero dell'ex Chiesa di San Francesco e dei resti dell'antico Duomo
- 7. utilizzo dei fondi europei e del project financing per il recupero del patrimonio culturale
- 8. istituzione di una rete, con l'ausilio delle moderne tecnologie di marketing informatico

IX) Rilancio economico, sviluppo sostenibile, innovazione e lavoro

1. fornire idonei strumenti per il rilancio economico della città, attraverso
 - la leva urbanistica;
 - le agevolazioni fiscali;
 - la valorizzazione del patrimonio
2. semplificare e “sburocratizzare” le procedure
3. privilegiare ogni iniziativa utile alla creazione di posti di lavoro e/o al mantenimento dei livelli di occupazione esistenti

X) Università e ricerca

1. rafforzare la collaborazione con i Dipartimenti universitari alessandrini (mantenendo contatti con le altre sedi dell'UniPO)
2. promuovere l'istituzione di un polo sanitario universitario (stakeholder: Ministeri dell'Università e della Salute e Regione)
3. operare nell'ottica del miglioramento dei servizi offerti agli studenti universitari (residenze, mensa, trasporti)

XI) Turismo e Territorio

1. potenziamento dei collegamenti ferroviari, in particolare nella tratta per Milano

XII) Cittadella militare

1. messa in sicurezza di tutti gli spazi che si intendono rendere fruibili al pubblico
2. Individuazione della “vocazione” della struttura (tenendo conto della fattibilità e della sostenibilità economica)
3. coinvolgimento del Monferrato e dell’Albese per consentire ad Alessandria di diventare la “porta del Monferrato” (progetto di medio periodo)
4. location per la programmazione di eventi culturali e sportivi nonché per impianti ludico-sportivi sul modello francese

XIII) Commercio e artigianato

1. riduzione della pressione tributaria locale
2. introduzione di una nuova “politica” della sosta nel centro (riferita, in particolare, ai fine settimana e alle festività)
3. messa a disposizione del “centro commerciale naturale” cittadino di spazi interni all’ex Ospedale Militare, con offerta museale e organizzazione di eventi di alto livello culturale
4. creazione di una struttura ad hoc – “town center management” – per il coordinamento di iniziative rivolte alla rivitalizzazione della città (manifestazioni, mostre, fiere)
5. rivisitazione dell’organizzazione del mercato ambulante di piazza Garibaldi

XIV) Lavori pubblici

1. programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
2. no a nuovi progetti; sì a interventi su infrastrutture/fabbricati esistenti
3. progettazione e realizzazione degli interventi effettuati – di norma – con personale interno all'Ente

XV) Edilizia scolastica

1. messa a norma degli edifici comunali destinati ad edilizia scolastica
2. valutazione della possibilità di accorpamento dei plessi, per il conseguimento di economie di scala, con adeguato servizio di trasporto scolastico
3. promozione e incentivazione dell'istituzione dei nidi aziendali

XVI) Cimiteri

1. valutazione della possibile esternalizzazione dei servizi cimiteriali ad ARAL

XVII) Le periferie (i sobborghi)

1. intensificare gli interventi di manutenzione
2. riorganizzazione dei servizi pubblici
3. sostegno alle attività commerciali e di intrattenimento

XVIII) Urbanistica e ambiente

1. revisione generale del PRGC, con adeguate politiche di agevolazioni/incentivazioni per i nuovi insediamenti
2. ricognizione del patrimonio comunale e conseguente riordino, attraverso la redazione di un piano di dismissione delle aree e degli edifici ritenuti non strategici
3. incentivazione all'utilizzo di auto a basso impatto ambientale (con bonus parcheggio, gratuità parcheggi in struttura, corsie preferenziali)
4. attenzione particolare al “consumo del suolo”
5. il “Cristo”, una grande scommessa in relazione al potenziale sviluppo del polo logistico-ferroviario
6. realizzazione di parcheggi a corona, a servizio del centro storico
7. ampliamento del Tribunale, con l'accorpamento dell'edificio – da ristrutturare – di via Cardinal Massaia
8. ex zuccherificio: quale destinazione?
9. realizzazione del “Parco dei fiumi”

XIX) Rifiuti e pulizia della città

1. stesura di un piano – differenziato per città e sobborghi e condiviso coi cittadini – che tenga conto delle diverse esigenze e necessità
2. consentire al cittadino di eseguire correttamente e comodamente la raccolta differenziata

3. incentivare le pratiche virtuose, anche attraverso la riduzione delle tariffe
4. attuare la “compartimentalizzazione delle risorse”, vale a dire, “*maggiori economie = maggiori investimenti nel settore*”
5. attribuire maggiori competenze agli ispettori ambientali per il controllo del territorio

XX) Viabilità

1. piano di interventi – condivisi con la cittadinanza - finalizzati all’agevolazione del traffico e della sosta
2. implementazione del piano della mobilità per giungere al coordinamento delle diverse iniziative nei settori dei trasporti, della sosta, delle zone a traffico limitato, degli orari degli uffici, delle scuole e del commercio
3. “rottamazione” dei semafori, con il completamento della realizzazione delle rotonde
4. realizzazione della passerella pedonale davanti alla stazione ferroviaria
5. installazione di semafori “a chiamata” per gli attraversamenti a rischio, in città e nei sobborghi
6. viabilità nei sobborghi: decisa e applicata a seguito di “apposite riunioni con i residenti”
7. realizzazione di nuovi parcheggi, a servizio del centro cittadino
8. integrazione del trasporto pubblico con il servizio offerto dai taxi
9. definizione e attuazione di un nuovo sistema di collegamento con i parcheggi esterni
10. eliminazione delle barriere architettoniche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore

XXI) Parcheggi

1. “il centro storico, con il commercio, il residenziale e i servizi, assume una valenza primaria”; obiettivo precipuo, pertanto, è “il recupero della vita in centro”, anche attraverso il piano parcheggi, il cui obiettivo finale è quello della riduzione della sosta su strada
2. “la costruzione del parcheggio di piazza Garibaldi sarà oggetto di attenta valutazione”
3. avvio delle trattative per il recupero dell’area della stazione ferroviaria
4. costruzione parcheggio di piazza della Libertà: necessità di giungere ad un accordo con gli altri Enti ivi ubicati (possibile destinazione ad uso esclusivo dei veicoli pubblici?)
5. piano per la realizzazione dei “fast park” (strutture leggere a due piani), con “il coinvolgimento delle diverse amministrazioni proprietarie dei siti” ove ubicarli (parcheggi Berlinguer, ACI, FFSS)
6. stipula di apposita convenzione con i tassisti, ad integrazione del TPL

XXII) TPL (Trasporto Pubblico Locale)

1. definizione di una nuova mission del TPL, attraverso il potenziamento delle linee per studenti e anziani ed il conseguente ridimensionamento delle linee a domanda/utenza limitata (cui sopperirà la convenzione con i tassisti)
2. assegnazione ad AMAG Mobilità di ulteriori funzioni inerenti alla segnaletica e alla programmazione della mobilità urbana
3. valutazione della possibile reintroduzione della sosta gratuita (zone blu, parcheggi?) durante la pausa pranzo
4. individuazione/attuazione di nuove modalità di trasporto, quali il carpooling, il carsharing, i tapis roulant (per brevi tratte)

5. il TPL in centro = “metropolitana su gomma” (con linee veloci e passaggi frequenti per il collegamento con i punti strategici della città)
6. avvio di un serio confronto con la Regione per un più equo riparto dei fondi destinati al trasporto pubblico locale
7. “movicentro”: ripresa delle trattative con la Regione per l’ottenimento di un cofinanziamento destinato alla realizzazione della struttura (stazione per i pullman delle linee extraurbane e capolinea per quelle urbane)
8. governance efficace nell’ambito della partecipata indiretta AMAG Mobilità (forza contrattuale dell’A.C. rispetto al socio di maggioranza)

XXIII) Recupero complessi ex militari

1. *Caserma Valfré*: necessità dello sviluppo di un progetto che coinvolga partner privati (possibile destinazione commerciale degli spazi coperti, con realizzazione di parcheggi multipiano a servizio del centro storico)
2. *Caserma Artale*: da ripensare quale opportunità di sviluppo dei servizi alla città, con un basso impatto ambientale e con un naturale collegamento all’area verde dell’avio-superficie
3. *Campo d’aviazione*: da trasformare in un grande “parco urbano”, previi accordi con Enti/Istituzioni competenti
4. *Ospedale militare*: da considerarsi quale spazio museale e culturale, integrato con realtà commerciali di qualità
5. *Cittadella*: definizione di un’idea attrattiva di grande respiro e di richiamo internazionale (con ciò, Alessandria diverrebbe la “porta del Monferrato”)

XXIV) Polizia Locale e sicurezza

1. potenziamento dell'organico, al fine di effettuare un efficace "controllo del territorio", nelle diverse accezioni (viabilità, codice della strada, rispetto dei regolamenti), rivolto anche a perseguire la microcriminalità
2. riorganizzazione degli uffici del Comando
3. attuazione di controlli costanti, con l'utilizzo di adeguati presidi
4. riapertura graduale delle sezioni distaccate della Polizia Locale (nei quartieri e nei sobborghi)
5. collaborazione con le Associazioni operanti sul territorio e con le Forze dell'Ordine, ottimizzando il coordinamento nel rispetto delle diverse competenze

XXV) Prevenzione rischi

1. regimentazione delle acque a monte della città, attraverso la realizzazione – a regola d'arte - delle casse di laminazione
2. centralità della Protezione Civile (anche in caso di incidente rilevante da rischio industriale), quale "motore" della pianificazione delle procedure di attivazione
3. coinvolgimento di tutti gli Enti e le Istituzioni competenti riguardo al tema della "sicurezza del territorio"

XXVI) Protezione civile

1. ripresa delle riunioni periodiche del Comitato di Protezione Civile
2. nuovo ruolo dei Gruppi di Volontariato, che “dovranno entrare a far parte, a tutti gli effetti, del sistema di prevenzione e di intervento, a supporto ed integrazione delle funzioni assegnate alla struttura comunale”
3. particolare attenzione da porre alla comunicazione alla popolazione, con l'utilizzo delle più moderne tecnologie

XXVII) Illuminazione, decoro e arredo urbano

1. sistemazione di parchi e giardini
2. installazione di corpi illuminanti che rispondano ai moderni standard (a livello di estetica, efficienza e sicurezza)

XXVIII) Macchina comunale e trasparenza

1. cura della pubblicazione degli atti sul sito
2. applicazione del diritto di accesso generalizzato
3. graduale riqualificazione del personale
4. estensione della pec (posta elettronica certificata) ad ogni ufficio
5. mobilità interna su base volontaria
6. riorganizzazione degli incarichi amministrativi di vertice (***)
7. introduzione del telelavoro domiciliare

XXIX) Salute e territorio

1. rafforzare la presenza del Comune nell'ambito delle Conferenze sanitarie, al fine di vigilare sull'equa ripartizione delle risorse
2. “maggiore presenza universitaria e della ricerca scientifica”
3. nuova sede ospedaliera, che richiede “una forte coesione locale, politica, istituzionale, economica e sociale”

Ndr (*) L'orizzonte del WG (welfare generativo)

Il **welfare generativo**, superando la semplice dimensione del rendimento economico, diventa la strada efficace per recuperare valori solennemente sanciti dalla Costituzione, ma che rischiano di rimanere nel limbo delle buone intenzioni:


- il valore della solidarietà, che la Carta inserisce tra i «doveri inderogabili», da esercitare a vari livelli, politico, economico e sociale, e che impone a tutti di declinare in maniera inscindibile dalla rivendicazione dei legittimi diritti;
- il valore della «responsabilità» che invita i cittadini tutti a interrogarsi sul contributo che ciascuno, per la sua parte, può dare nella realizzazione del «bene comune»;
- il valore dell'uguaglianza che impone di riservare agli «ultimi della fila» «un'attenzione privilegiata», ai fini di consentire a tutti di essere riconosciuti nella loro dignità e ai poveri di essere percepiti come «risorsa» e non solo come «problema».

Le 5 R del WG

«Raccogliere e redistribuire», le idee guida che hanno ispirato il welfare redistributivo, cioè le politiche pubbliche di inclusione sociale da Bismarck a Beveridge, sono state innovative nei contesti storici e sociali in cui sono nate e in cui sono state implementate. In una realtà complessa come quella attuale sono inadeguate e superate. Come cambiare strategia, passando da un welfare redistributivo a un welfare generativo?

Condizione necessaria è muovere «dalla logica del costo a quella del rendimento», passare dall'enfasi sul valore consumato a quella sul valore generato. Significa superare "l'amministrazione senza rendimento", con soluzioni capaci di trasformare le risorse a disposizione, puntando sull'innovazione delle risposte e non solo sul loro efficientamento.

Si tratta di passare dal welfare attuale che raccoglie e redistribuisce [$W=f(r_1, r_2)$] a un welfare che, oltre a raccogliere e a redistribuire, rigenera le risorse, facendole rendere, grazie alla responsabilizzazione legata a un nuovo modo di intendere i diritti e doveri sociali [$W=f(r_1, r_2, r_3, r_4, r_5)$].



È una sfida che sollecita le forze politiche, quelle sindacali, imprenditoriali, culturali, della ricerca e del non profit a interrogarsi sulle modalità di attuazione del welfare generativo.

Come attuarlo

Lo scenario del WG prevede un incontro tra diritti e doveri. Le attuali forme di protezione sono "a riscossione individuale": la persona, a fronte di una situazione di bisogno, usufruisce di prestazioni sociali che lo attenuano, ma senza che ciò comporti ricadute positive oltre il beneficio individuale.

È possibile che a fronte di tali diritti individuali corrispondano, in capo agli stessi beneficiari, dei doveri di solidarietà? Se così fosse i diritti individuali si trasformerebbero in diritti a corrispettivo sociale: quello che la persona riceve è per aiutarla e per metterla in condizione di aiutare altri. Così facendo si ottengono ricadute positive per il beneficiario e per la comunità. Si tratta di chiedere agli aiutati di responsabilizzarsi, valorizzando le proprie capacità ed evitando la dipendenza assistenziale. In questo modo vengono incentivate la solidarietà e la responsabilizzazione sociale.

Ad esempio, i lavoratori in cassa integrazione potrebbero restituire alla società, sotto forma di attività a favore della comunità, quello che dalla società ricevono, per la loro giusta sopravvivenza, nei momenti di forzata inattività.

Analogo discorso andrebbe sviluppato anche nei confronti di chi riceve aiuti economici di sostegno al reddito. La parte di essi che, per l'età avanzata o per malattia, sono impediti dallo svolgere un impegno "lavorativo", sono a carico della società. Coloro i quali hanno energie adeguate e salute sufficiente dovrebbero però essere aiutati ad inserirsi nel processo lavorativo e produttivo e, in attesa di questo, a contribuire essi stessi alla creazione di valore sociale.

Ndr () SGR**

Le **società di gestione del risparmio** (SGR) sono, insieme alle [SICAV](#), gli intermediari finanziari autorizzati a esercitare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio.

Le SGR, in particolare, possono **istituire e gestire fondi comuni aperti e fondi pensione**, svolgere le attività “connesse e strumentali” stabilite dalla Banca d'Italia e prestare il servizio di **consulenza in materia di investimenti**.

Oltre alla gestione collettiva possono svolgere l'attività di **gestione patrimoniale** su base individuale, amministrando il patrimonio affidato loro dai singoli risparmiatori.

Per operare la SGR deve ricevere l'autorizzazione della **Banca d'Italia**, che dà il via libera sentita la **Consob**; la sua attività è inoltre regolata dal **Ministero dell'economia e delle finanze**.

Società di investimento a capitale variabile (SICAV)

Le SICAV sono società per azioni che hanno come oggetto esclusivo di attività l'investimento collettivo delle proprie risorse, raccolte attraverso il collocamento al pubblico delle azioni della società stessa. Devono avere sede legale e direzione generale in Italia.

Questi intermediari possono svolgere anche le attività connesse e strumentali indicate dalla Banca d'Italia, come le SGR, e solo a queste ultime possono delegare la gestione del proprio patrimonio. Le SICAV autorizzate in Italia sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Ndr (*) Direttore generale**

Come stabilito all'art.2, comma 186, lettera d) della Legge n.191/2009 (Legge Finanziaria 2010), “al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:

... omissis... d) soppressione della figura del **direttore generale**, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti”.

Ndr (**) Ricollocazione dipendenti delle Partecipate**

Per un Comune esiste la possibilità di considerare l'assunzione di un dipendente pubblico, proveniente da un'altra amministrazione come unità di personale di società partecipata, non assunto tramite procedure concorsuali pubbliche ma tramite procedure aziendali pubbliche? E oltretutto è possibile applicare allo stesso dipendente l'istituto della mobilità di cui all'articolo 30 del [D.Lgs. n. 165/2001](#)?

La questione è stata esaminata dalla recente deliberazione 56/2017 della Corte dei conti, sezione Regionale di controllo per la Campania. La richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, in quanto sottoscritta dal Sindaco, organo legittimato ad esprimere la volontà dell'ente ai sensi

dell'[art. 50 del Tuel](#). In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica (cfr: deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010), se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se la questione sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo. Sotto tale profilo il quesito è da ritenersi ammissibile, nei limiti seguenti.

Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili”.

Alla luce della normativa vigente, considerata la differente collocazione sistematica della disciplina per la mobilità del personale delle società a partecipazione pubblica e del personale del tradizionale settore del “pubblico impiego”, è indubbio, che l’art. 30 del d.lgs. 165/2001 non è in alcun modo applicabile in maniera generalizzata al settore del personale delle società a partecipazione pubblica, per il quale può operare solo nei ristretti ambiti soggettivi e oggettivi, legislativamente consentiti, di “reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati” e di “riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione”.

Tale preclusione discende, oltre che dal tenore letterale delle norme, anche dall'esigenza di rispettare il divieto di attuare processi di mobilità fra la partecipata e l'Ente, onde evitare l'elusione dei vincoli alle assunzioni, nonché dei principi costituzionali che garantiscono il percorso di accesso tramite concorso pubblico (sul punto, cfr. [C. conti, sezione di controllo Lombardia, 18 febbraio 2014, n. 76](#)); ciò è evincibile già prima della recente disciplina del [d.lgs. n. 175/2016](#) “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (cfr. art. 1, comma 563, ultimo periodo, [l. n. 147/2013](#)).

Pubblicato da [lentepubblica.it](#) il 4 maggio 2017



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 2

Centro Stampa Comunale

Tempi e modalità di approvazione del nuovo bilancio consolidato degli enti locali

di Elena Brunetto (*) - Rubrica a cura di Anutel - fonte ILSOLE24ORE Enti Locali & PA 21.07.2017

L'articolo 151 del D. Lgs. N. 267/2000 individua nel 30 settembre dell'esercizio successivo, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio consolidato da parte degli enti locali.

Si tratta dell'ultimo importante tassello che viene a completare, almeno per gli enti con popolazione superiore ai 5mila abitanti, l'applicazione a regime della riforma dell'ordinamento contabile introdotta dal D. Lgs. N. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. N. 126/2014.

Presupposti e tempi del consolidamento

Secondo l'articolo 223-bis del Tuel infatti «...Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.». Appare evidente che la proroga al bilancio 2017 (da approvarsi pertanto entro il 30 settembre 2018) concessa agli enti di minori dimensioni sia definita dalla suddetta norma come una facoltà che tali enti dovrebbero aver esercitato attraverso uno specifico atto consiliare deliberativo.

Di conseguenza, tutti gli enti con popolazione superiore ai 5mila abitanti e gli enti con popolazione inferiore che non si sono avvalsi della suddetta facoltà, dovranno sottoporre all'approvazione dei propri Consigli comunali il nuovo documento contabile entro il prossimo mese di settembre. Il termine appare notevolmente stringente, anche in considerazione della proroga concessa dall'articolo 18, comma 3-quater, del D.L. N. 50/2017 come convertito dalla legge N.96/2017, per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale al 31 luglio 2017. Il principio contabile allegato 4/4 relativo al bilancio consolidato, al punto 3.02 stabilisce che entro 10 giorni dall'approvazione (e in ogni caso entro il 20 di agosto dell'anno successivo) i soggetti rientranti nell'area di consolidamento debbano provvedere a trasmettere all'ente i bilanci d'esercizio e la documentazione integrativa necessaria prevedendo inoltre, nel caso gli stessi non siano ancora stati approvati, la trasmissione entro il medesimo termine del 20 agosto dei dati di pre-consuntivo o copia del bilancio predisposto ai fini dell'approvazione. Occorre inoltre ricordare che l'articolo 239 del Tuel attribuisce ai revisori dei conti l'obbligo di rilascio di specifica relazione sulla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo schema del bilancio consolidato medesimo, da rilasciare entro un termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dall'organo esecutivo.

Il quadro dei termini

Riepilogando i suddetti termini avremo:

- 31 luglio 2017: approvazione conto economico e conto del patrimonio dell'ente,
- 20 agosto 2017: termine ultimo per l'invio dei dati da parte degli organismi rientranti nel periodo di consolidamento,
- 31 agosto 2017 (stimato): termine per l'approvazione da parte della Giunta dello schema di rendiconto, al fine di consentire l'invio ai revisori e l'acquisizione della prescritta relazione,
- 20 settembre 2017 (stimato): termine per il rilascio da parte dei revisori della suddetta relazione,
- 30 settembre 2017: termine per l'approvazione del bilancio consolidato,
- 30 ottobre 2017: termine invio dati alla Bdpa.

L'adempimento in tempi stretti

Se si rilevano i tempi per l'esame dei documenti da parte delle apposite Commissioni consiliari e quelli necessari alla convocazione dei Consigli comunali, il rispetto del termine del 30 settembre 2017 appare assai difficoltoso, considerando altresì che gli enti si troveranno a cimentarsi per la prima volta nella predisposizione del nuovo documento contabile, per altro ostico per chi ha sempre applicato la contabilità finanziaria, avendo a disposizione circa 10 giorni di tempo, a cavallo tra ferragosto e i primissimi giorni di settembre, spesso senza alcun supporto informatico, appurato che pochissime software-house sul territorio nazionale hanno già adeguato le procedure in vista di tale adempimento. Occorre inoltre sottolineare che la mancanza di strumenti informatici adeguati determina altresì per gli enti notevoli problematiche nella predisposizione corretta dei flussi di invio alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. N. 113/2016 convertito nella legge N. 160/2016 dispone che «in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.13 della Legge 31 dicembre 2009 n.196, compresi i dati

aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli Enti territoriali, ferma restando per gli Enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art.141 del Testo Unico di cui al D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo».

Dalla lettura letterale della norma appare pertanto chiaro che la mancata approvazione del bilancio consolidato non comporta l'avvio della procedura di cui all'articolo 141 del Tuel, ma determina esclusivamente il blocco alle assunzioni di personale.

Problematiche aperte

Alla luce della tempistica sopra evidenziata, sarebbe quindi auspicabile, considerate le notevoli difficoltà che gli enti stanno riscontrando e il brevissimo tempo a disposizione, un rinvio anche minimo del termine del 30 settembre 2017, al fine di evitare che il bilancio consolidato diventi un mero adempimento contabile/normativo consentendo allo stesso di assumere, fin da subito, il ruolo di importante strumento di controllo e di reporting del gruppo amministrazione pubblica locale.

() Componente Osservatorio tecnico Anutel - Docente Anutel*



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 3



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

***LINEE DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE
STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
DI CUI ALL'ART. 24, D.LGS. N. 175/2016***

Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR



Corte dei Conti

Sezione delle autonomie

N. 19/SEZAUT/2017/INPR

Adunanza del 19 luglio 2017

Presieduta dal Presidente di sezione preposto alle funzioni di referto e di coordinamento

Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO

Composta dai magistrati:

Presidenti di sezione Roberto TABBITA, Carlo CHIAPPINELLI, Diodoro VALENTE, Agostino CHIPPINIELLO, Francesco PETRONIO, Josef Hermann RÖSSLER, Cristina ZUCCHERETTI, Carlo GRECO, Antonio FRITTELLA, Giovanni COPPOLA

Consiglieri Carmela IAMELE, Marta TONOLO, Alfredo GRASSELLI, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Elena BRANDOLINI, Stefania PETRUCCI, Massimo VALERO, Mario ALÌ, Vincenzo BUSA, Mario GUARANY, Simonetta BIONDO

Primi Referendari Valeria FRANCHI, Giampiero PIZZICONI, Tiziano TESSARO

Referendari Cristian PETTINARI, Vanessa PINTO

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 7;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

Visto l'art. 30, comma 4, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, secondo cui: «La Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, può chiedere dati economici e patrimoniali agli Enti e agli organismi dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”

Visto il protocollo d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei conti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per la rilevazione unificata degli organismi partecipati da una pubblica amministrazione;

Rilevata l'esigenza, a seguito dell'entrata in vigore dei citati decreti legislativi n. 175 del 2016 e n. 100 del 2017, di fornire agli Enti territoriali ed ai relativi Organi di revisione indicazioni sull'applicazione della normativa ivi contenuta, con particolare riferimento alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dagli Enti territoriali;

Vista la nota n. 2802 del 12 luglio 2017, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Uditi i relatori Consiglieri Alfredo Grasselli e Adelisa Corsetti;

PREMESSO

L'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo art. 20 del Testo Unico. L'istituto della revisione straordinaria costituisce, per gli Enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014. La prima valutazione che se ne trae è quella di una rinnovata attenzione del legislatore verso un adempimento che, oltre ad essere esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, andrà a regime con cadenza periodica.

In questo contesto, sono previsti meccanismi sanzionatori unitamente ad un articolato sistema di verifiche sugli esiti della ricognizione effettuata; tali esiti sono comunicati alla Sezione della Corte

dei conti competente e al Ministero dell'economia e delle finanze (art. 20, commi 1 e 3 e art. 24, co. 1).

Le presenti linee di indirizzo riguardano la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dagli Enti territoriali, per i quali sono competenti le Sezioni regionali di controllo.

CONSIDERATO

La Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG, ha approvato la relazione al Parlamento sugli organismi partecipati dagli Enti territoriali – Osservatorio sugli organismi partecipati/controllati dai Comuni, Province e Regioni e relative analisi con riferimento all'esercizio contabile 2014 – nella quale sono stati, tra l'altro, censiti gli esiti dei controlli effettuati dalle Sezioni regionali sui piani di razionalizzazione presentati ai sensi della l. n. 190/2014 (grado di adempimento degli Enti all'obbligo di produzione del piano e alle conseguenti iniziative di razionalizzazione delle partecipazioni societarie).

Dal monitoraggio effettuato è emersa l'eterogeneità dei piani presentati, non sempre aderenti alle prescrizioni normative e, comunque, in gran parte scarsamente adeguati agli obiettivi di razionalizzazione perseguiti dal legislatore. Di qui la necessità di emanare le presenti linee di indirizzo, esigenza tanto più avvertita dopo la pubblicazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016) e del suo correttivo (d.lgs. n. 100/2017).

Sul piano generale, queste linee di indirizzo trovano la loro ratio nel controllo degli equilibri di bilancio degli Enti territoriali, effettuato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti, anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni in società controllate e degli enti del servizio sanitario nazionale, ossia considerando il "gruppo Ente territoriale" (art. 1, commi 3 e 4, d.l. n. 174/2012 e art. 148-bis, d.lgs. n. 267/2000). Tali funzioni appaiono rafforzate dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 175/2016, a mente del quale sono comunicate alla Corte dei conti le più rilevanti scelte organizzative e gestionali inerenti alle società a partecipazione pubblica (costituzione di società, acquisto di partecipazioni, quotazione di società partecipata, crisi d'impresa, atti di ricognizione e relativi piani di razionalizzazione).

Al medesimo fine di favorire l'azione di governo e di controllo delle partecipate pubbliche – le cui gestioni impattano sugli Enti territoriali titolari di partecipazioni pubbliche – la Corte ha avviato una collaborazione istituzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze (protocollo siglato il 25 maggio 2016) per la rilevazione unitaria dei dati relativi agli organismi partecipati. Le linee guida per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti presso le Regioni e gli Enti locali sui rendiconti per l'esercizio 2016 (deliberazioni n. 6/SEZAUT/2017/INPR e n. 8/SEZAUT/2017/INPR) – e quelle cui devono attenersi i Collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale (deliberazione n. 20/SEZAUT/2016/INPR) – hanno preso atto dell'unificazione delle banche dati e della conseguente semplificazione degli adempimenti a carico degli enti.

DELIBERA

Di adottare le unite linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016.

Le suddette indicazioni sono rivolte anche alle Regioni e agli Enti locali operanti nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nei limiti della compatibilità con gli specifici ordinamenti.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione venga trasmessa, per le pertinenti valutazioni, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro per gli affari regionali;

Che copia della presente deliberazione venga comunicata ai Presidenti della Conferenza dei Parlamenti regionali, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'Unione delle Province italiane (UPI) e all'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 19 luglio 2017.

I Relatori

F.to Alfredo GRASSELLI

Il Presidente

F.to Adolfo T. DE GIROLAMO

F.to Adelisa CORSETTI

Depositata in Segreteria il 21 luglio 2017

Il Dirigente

F.to Renato PROZZO



CORTE DEI CONTI

Sezione delle autonomie

LINEE DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 24, D.LGS. N. 175/2016.

1. Gli adempimenti previsti dall'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 per tutte le pubbliche amministrazioni.

L'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica recante «Revisione straordinaria delle partecipazioni» prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2; l'eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10, deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione. La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità.

Per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014.

L'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016.

Per la Corte, la Sezione è quella individuata dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016: «per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi».

Le presenti linee di indirizzo sono dirette agli enti monitorati dalle Sezioni regionali di controllo.

La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2016, n. 251, ha ritenuto illegittime talune disposizioni della legge di delegazione 7 agosto 2015, n. 124, tra cui l'art. 18 in attuazione del quale è stato emanato il d.lgs. n. 175/2016, nella parte in cui è stato previsto "il parere" anziché "l'intesa" con le Regioni.

Il legislatore ha, conseguentemente, provveduto ad emanare disposizioni integrative e correttive – previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata – mediante il d.lgs. n. 100/2017.

2. Centralità della revisione straordinaria nell'ambito delle misure indirizzate alle Amministrazioni titolari di partecipazioni.

2.1 Il «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», di cui al d.lgs. n. 175/2016, contiene norme che, di volta in volta, vedono come soggetto attuatore/destinatario la pubblica amministrazione oppure la società. Questo è nella logica del testo unico, che nel riassettare e riprodurre norme preesistenti, rivede la disciplina delle società pubbliche (talora derogando al regime privatistico), considerando anche i profili dell'attività amministrativa legati alla costituzione, al mantenimento e alla dismissione delle partecipazioni in tali società.

L'oggetto "composito" del testo unico è riassunto nell'art. 1, commi 1 e 2, ove si precisa che «Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica».

2.2 Con riguardo alle disposizioni dirette alle società, l'art. 1, co. 3 prevede espressamente che per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del Testo unico «si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato».

In tale contesto, l'art. 1, co. 5, prevede che «Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p) nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche».

Ai fini del testo unico, si considerano "quotate" anche le società a partecipazione pubblica che emettono altri strumenti finanziari nei mercati regolamentati e non soltanto quelle che emettono azioni. Peraltro, analoga estensione della definizione comunemente accolta nel diritto societario è stata positivizzata in materia di controlli interni (art. 147-*quater*, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 9, co. 9-*ter*, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124).

Posto che la maggior parte degli adempimenti investe le società a controllo pubblico, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 175/2016, è necessaria anche per definire il perimetro delle società indirette, che sono quelle detenute da una pubblica

amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g). Sotto questo profilo, la disciplina del Testo unico, benché intitolata al riordino delle partecipazioni societarie, contiene un implicito riferimento alle norme dell'art. 11-*quater*, d.lgs. n. 118/2011 e al “gruppo amministrazione pubblica” citato nel principio contabile applicato 4/4, ove si dispone il consolidamento dei conti degli enti territoriali con aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali. Infatti, sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette (“quoted” e non) che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico. Altro esplicito riferimento all'insieme degli organismi detenuti da una pubblica amministrazione si coglie nell'art. 20, co. 2, lett. c), ove si impone la rilevazione delle società che svolgono attività analoghe o simili di quelle svolte da altre società o enti pubblici strumentali.

2.3 Le disposizioni dirette alle amministrazioni partecipanti sono tra loro collegate, formando un sistema complessivo di norme dedicate a regolare i profili pubblicistici delle operazioni aventi ad oggetto le società.

In relazione a tali aspetti, si inserisce la previsione della comunicazione alla Corte dei conti delle principali scelte organizzative/gestionali inerenti alle società pubbliche, tra cui la costituzione di nuove società (art. 5, d.lgs. n. 175/2016), l'acquisto di partecipazioni in società già costituite (art. 8), la quotazione di società a controllo pubblico nei mercati regolamentati (art. 18), la revisione periodica e straordinaria delle partecipazioni (artt. 20 e 24); gli interventi a salvaguardia della continuità nella prestazione di servizi pubblici locali e l'eventuale piano di risanamento approvato dall'Autorità di regolazione del settore, al verificarsi di una crisi di impresa e conseguente attivazione del c.d. «soccorso finanziario» da parte degli enti (art. 14, co. 5, d.lgs. n. 175/2016). A queste ipotesi si aggiungono quelle previste dal d.lgs. n. 100/2017, ossia, la deliberazione del Presidente della Regione di esclusione, totale o parziale, di determinate società dalle prescrizioni dell'art. 4 (art. 4, co. 9, secondo periodo, nuovo testo) e la deliberazione dell'assemblea della società a controllo pubblico che disponga la composizione collegiale del Consiglio di amministrazione (di 3 o 5 membri anziché amministratore unico, come di regola), ex art. 11, co. 3, d.lgs. n. 175/2016, nuovo testo.

Il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.

È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato

la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

3. Gli adempimenti previsti dall'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 per gli Enti territoriali.

La revisione straordinaria di cui all'art. 24, co. 2, d.lgs. n. 175/2016, costituisce, per gli enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato a norma della legge di stabilità 2015, le cui disposizioni sono state ritenute legittime dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 144/2016).

Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016.

Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni.

D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).

È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.

Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità.

Nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie

operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

4. Semplificazione degli adempimenti a carico degli Enti territoriali

In relazione al protocollo d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei conti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la rilevazione dei dati sugli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni è stata unificata. Pertanto, dall'esercizio 2015, le informazioni, non più inserite nel sistema SIQUEL, sono acquisite mediante l'applicativo *Partecipazioni* accessibile dal portale Tesoro. In applicazione del d.lgs. n. 175/2016 le Amministrazioni pubbliche, tra cui gli Enti territoriali, saranno tenute ad effettuare le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione straordinaria in apposita sezione dello stesso applicativo *Partecipazioni* del Dipartimento del tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>).

La comunicazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 24 del d.lgs n. 175/2016 è effettuata, senza indugio, in favore della Corte dei conti e, in particolare, delle Sezioni regionali di controllo.

Al fine di favorire il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, di tali disposizioni, si unisce al presente atto di indirizzo un modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti, così agevolando anche la compilazione dell'applicativo *Partecipazioni*, sezione revisione straordinaria.

Allo scopo, l'allegato piano *standard* è articolato nelle seguenti sezioni:

1. Dati dell'amministrazione;
2. Ricognizione delle partecipazioni societarie, sezione suddivisa in due distinte schede:
 - 2.1 Partecipazioni dirette: sono oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo;
 - 2.2 Partecipazioni indirette: sono oggetto di ricognizione se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
3. Requisiti previsti dal Testo unico società partecipate, sezione suddivisa in due distinte schede, da compilarsi per ciascuna partecipazione indicata nella rilevazione:
 - 3.1 riconducibilità o meno della società ad una delle categorie previste dall'art. 4, con la relativa motivazione;
 - 3.2 sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, con la relativa motivazione.
4. Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in cui si potranno indicare le partecipazioni che non saranno oggetto di alienazione/razionalizzazione, con la relativa motivazione.
5. Azioni di razionalizzazione, sezione suddivisa in cinque distinte schede, di cui le prime quattro da compilarsi a seconda dell'intervento di razionalizzazione che si intende eseguire sulla società/partecipazione, con indicazione delle relative motivazioni, delle modalità di attuazione, nonché di una stima dei tempi e dei risparmi attesi:

- 5.1 Contenimento dei costi;
- 5.2 Cessione/Alienazione quote;
- 5.3 Liquidazione;
- 5.4 Fusione/incorporazione;
- 5.5 Riepilogo delle azioni di razionalizzazione con indicazione dei tempi di realizzazione e dei risparmi di spesa.



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 4

Centro Stampa Comunale

Partecipate, da oggi si cambia. È uscito in Gazzetta Ufficiale il decreto

di Federica Micardi - Fonte: ILSOLE24ORE – Norme & Tributi – 27.06.2017

Da oggi parte ufficialmente il piano di riorganizzazione delle società partecipate il cui decreto corretto – il D. Lgs. N. 100/2017 che corregge il Testo unico sulle partecipate - è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale. Da oggi quindi le amministrazioni pubbliche possono comunicare al Ministero del Tesoro, sul portale dotato di nuove funzionalità ad hoc, l'esito della revisione straordinaria delle proprie partecipazioni, ovvero il piano di razionalizzazione o valorizzazione che intendono mettere in campo. Nel piano di razionalizzazione ogni PA deve individuare le società “fuori-regola” da dismettere o liquidare entro i 12 mesi successivi; le amministrazioni sono obbligate ad adottare i provvedimenti motivati di ricognizione entro il del 30 settembre 2017.

Per l'invio della comunicazione, obbligatoria anche per chi non detiene partecipazioni, c'è tempo fino al 31 ottobre.

Le istruzioni per la revisione straordinaria verranno pubblicate sul sito Internet del Dipartimento (www.dt.mef.gov.it). Per la gestione della attività di monitoraggio e revisione delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche è stata istituita una struttura dedicata, nell'ambito della Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro competente per la valorizzazione degli asset pubblici.

Il Mef, in una nota di questi giorni, ricorda che l'operazione «si inserisce nel quadro più ampio della revisione della spesa» ed è volta a razionalizzare e valorizzare le partecipazioni pubbliche che rappresentano una delle componenti dell'attivo delle amministrazioni pubbliche insieme, tra l'altro, agli immobili e alle concessioni.

Le modifiche al testo unico del 2016 sono state necessarie dopo la sentenza della Consulta sulla riforma Madia che ha imposto la ricerca di un accordo con Regioni ed enti locali. Intesa che ha portato a diverse modifiche: il rinvio al 30 settembre dei piani per i tagli e gli eventuali esuberi; l'abbassamento della soglia di fatturato sotto cui chiudere (da un milione a 500 mila euro, anche se solo per la fase ponte 2017-2019).

Tra le novità ricordiamo che le partecipate non potranno più corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o erogare trattamenti di fine mandato; il Cda – che potrà avere al massimo 5 membri - non potrà affidare deleghe di gestione a un solo amministratore, a meno che si tratti del presidente; eliminata poi la carica del vicepresidente e introdotti scaglioni di stipendio con un tetto massimo di 240mila euro.



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 5

Riforma della Pa: il decreto sulla valutazione della performance dei dipendenti

Decreto legislativo, 25/05/2017 n° 74, G.U. 07/06/2017

Pubblicato il 08/06/2017

In arrivo nuove norme in tema di valutazione della performance dei dipendenti pubblici.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 giugno 2017 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante "Modifiche al [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150](#), in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della [legge n. 124 del 2015](#)".

Si tratta di uno dei [due decreti attuativi della riforma della Pa](#) approvati dal [Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 maggio scorso](#), la cui entrata in vigore è fissata per il 22 giugno prossimo.

L'obiettivo del decreto è ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e garantire l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni: sono introdotti meccanismi di riconoscimento del merito e della premialità, norme per la razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, la riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni.

Queste le **principali novità** del provvedimento:

- il rispetto delle norme in tema di valutazione costituisce non solo condizione necessaria per l'**erogazione di premi**, ma rileva anche ai fini del riconoscimento delle **progressioni economiche**, dell'**attribuzione di incarichi di responsabilità** al personale e del conferimento degli incarichi dirigenziali;
- la **valutazione negativa delle performance** rileva ai fini dell'accertamento della **responsabilità dirigenziale** e, in casi specifici e determinati, **a fini disciplinari**;
- ogni Pa deve misurare e valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti;
- oltre agli **obiettivi specifici** di ogni amministrazione, è introdotta la **categoria degli obiettivi generali**, che identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche amministrazioni coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo conto del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza;

- gli **Organismi indipendenti di valutazione (OIV)**, in base alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, dovranno verificare l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalare eventuali necessità di interventi correttivi; sono previsti strumenti e poteri incisivi per garantire il ruolo degli OIV, con riferimento al potere ispettivo, al diritto di accesso al sistema informatico e agli atti e documenti degli uffici;
- si riconosce per la prima volta un **ruolo attivo dei cittadini** ai fini della **valutazione della performance** organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi;
- nella **misurazione delle performance individuale del personale dirigente** è attribuito un peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance dell'ambito organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità;
- è definito un coordinamento temporale tra l'adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria, introducendo sanzioni più incisive in caso di mancata adozione del Piano;
- sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance, affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e i criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

(Altalex, 8 giugno 2017)



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 6

Centro Stampa Comunale

Performance e controllo di gestione per evitare il rischio di danno erariale

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1 Tuel e il piano della performance di cui all'articolo 10 Dlgs 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG, che a sua volta ha un naturale sbocco nel controllo di gestione ex art. 196, 197, 198, 198bis Tuel.

Le modifiche apportate dal [Dlgs 74/2017](#) e le nuove [linee guida](#) sul piano performance definite dal Dipartimento Funzione pubblica in questi giorni (per gli enti locali saranno ulteriormente dettagliate in una prossima Conferenza Stato Città), portano a riflettere sull'importanza del Peg, del piano performances e del controllo di gestione. La Corte dei Conti ha aumentato i controlli, da cui sono scaturiti pronunce e rilievi (vedasi da ultimo delibere sezione Veneto n. 369/2017 e sezione Lazio n. 5/2017).

E' evidente il nesso con il rischio di danno erariale, qualora non sia bene definito il piano e monitorato il raggiungimento degli obiettivi da parte dei responsabili. L'eventuale corresponsione di indennità di qualunque genere, non supportata da risultati dimostrabili, comporta danno erariale.

Stesse ipotesi di danno erariale derivano dalla non corretta formazione del fondo per il trattamento accessorio del personale, le cui voci sono analizzate sia dalla Corte dei Conti, sia dagli ispettori della Ragioneria Generale dello Stato.